

ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita in Torino l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata "**BICI&DINTORNI**", con sede a Torino.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'eventuale cambiamento di sede non comporta modifiche allo statuto.

Art. 2 – Natura, scopi e attività dell'associazione

L'associazione, che si ispira a principi di ecologia e nonviolenza, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali. La sua struttura è democratica.

L'associazione può aderire ad altri organismi che operano su scala nazionale ed internazionale per scopi analoghi ai suoi e comunque non in contrasto con gli stessi. In caso di adesione a tali organismi l'associazione mantiene la propria identità e denominazione, nonché la propria autonomia operativa.

L'associazione si prefigge i seguenti scopi: operare per la tutela della natura e dell'ambiente e, in particolare, per la qualità della vita in città; promuovere, attraverso l'uso della bicicletta, un modo di muoversi più rispettoso dell'ambiente e dell'aria che respiriamo.

In particolare, per la realizzazione degli scopi suddetti, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. effettuare studi e ricerche sui problemi connessi all'uso dei vari tipi di trasporto;
2. agire nei confronti dei pubblici poteri a tutela delle specifiche esigenze dei ciclisti ed in particolare della loro sicurezza;
3. aderire alle Federazioni di ciclisti in ambito nazionale ed estero e collaborare anche con le analoghe associazioni esistenti nella propria o in altre città, e all'estero, per la formulazione e il perseguimento di obiettivi comuni.
4. promuovere l'escursionismo in bicicletta, organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni e itinerari di scoperta in bicicletta, nonché studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari ciclo-turistici;
5. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi ricerche e piani di fattibilità;
6. organizzare convegni, mostre, corsi, attività culturali nelle scuole, attività di formazione degli insegnanti, progetti educativi scolastici ed extrascolastici;
7. produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'apprendimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

Con riferimento alle attività suddette l'associazione potrà stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni, operando sia da sola che di concerto con altri gruppi e associazioni che perseguano le sue stesse finalità.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività dell'associazione e obblighi al riguardo

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti.

L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati previa deliberazione del consiglio direttivo nelle modalità previste dall'art. 11. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Risorse economiche dell'associazione e bilancio annuale

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi degli aderenti e di privati, contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
2. donazioni e lasciti testamentari; entrate patrimoniali,
3. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
4. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 – Soci

Il numero di soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutti coloro che si iscrivono dichiarando di condividere natura, scopi e attività indicati all'art. 2.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ciascun socio, indipendentemente dall'entità della quota associativa versata, gode degli stessi diritti e ha diritto ad un solo voto in Assemblea.

I soci aventi maggior età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Per i soci minorenni il diritto di voto viene esercitato da chi ha la patria potestà.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea annuale ordinaria può nominare, anche alla memoria, soci onorari dell'associazione tutte quelle persone che si siano rese particolarmente meritorie nei confronti dell'associazione stessa.

Art. 6 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla compilazione di apposita scheda contenente i dati anagrafici dell'interessato, debitamente sottoscritta ai sensi della legge concernente il trattamento dei dati personali, e al contestuale versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso. Essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo e dà luogo ad apposita annotazione nell'elenco dei soci. L'eventuale reiezione della domanda di iscrizione deve essere comunicata per iscritto all'interessato, specificando le motivazioni; l'interessato può chiedere di sottoporre la propria richiesta all'Assemblea ordinaria dei soci, che è tenuta a deliberare al riguardo.

Le quote associative che accompagnano le domande di iscrizione pervenute nel corso dell'esercizio finanziario sono da ritenersi relative all'anno stesso; sono peraltro ammesse, a partire dal 1° novembre, delle preiscrizioni con efficacia immediata per quanto riguarda la partecipazione alle attività dell'associazione e con efficacia differita all'anno successivo per quanto riguarda il diritto di voto.

La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto dall'interessato almeno due mesi prima del termine dell'anno in corso;
- b. per il mancato versamento entro il 31 dicembre della quota associativa, fissata per l'anno sociale dal Consiglio Direttivo, in quanto si considera tacita manifestazione di recesso
- c. esclusione per comportamenti contrastanti con la natura e gli scopi dell'associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. L'esclusione del socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente presentata per la ratifica all'Assemblea ordinaria dei soci che diviene definitiva; in tale sede l'interessato può presentare le proprie ragioni a difesa. Nel frattempo il socio colpito dal provvedimento di espulsione rimane sospeso dalla vita associativa.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 7– Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano attivamente alla vita associativa e collaborano al raggiungimento degli scopi sociali. Ciascun socio, indipendentemente dall'entità della quota versata, ha diritto a partecipare a tutte le attività dell'associazione e a godere dei vantaggi eventualmente riservati ai soci in ordine ad iniziative pubbliche organizzate dall'associazione o a cui essa ha aderito.

In particolare la condizione di socio dà diritto:

- a. a partecipare, con diritto di voto, all'Assemblea dei soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria;
- b. ad accedere a tutte le cariche associative.

I soci si obbligano:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- a versare la quota associativa annuale nei termini e nei modi indicati dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Oltre agli organi dell'Associazione, la stessa può avvalersi di gruppi tematici per poter perseguire gli scopi sociali dell'Associazione.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo decisionale sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i soci; ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta; le deleghe non possono essere più di due per persona.

L'Assemblea può riunirsi in seduta sia ordinaria che straordinaria. In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio, possono partecipare solo i soci regolarmente iscritti alla data dell'Assemblea; in via straordinaria su convocazione del Presidente o su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta scritta un numero di soci pari almeno al 10% di quelli regolarmente iscritti per l'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria:

- indirizza tutta l'attività dell'Associazione;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- ratifica gli eventuali regolamenti interni, o le loro variazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- ratifica quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in materia di quote associative annuali;
- delibera in via definitiva sulla esclusione di soci e sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci.

L'Assemblea straordinaria:

- provvede a svolgere elezioni anticipate rispetto alla scadenza ordinaria, nel caso il numero dei componenti del Consiglio Direttivo si fosse ridotto in corso d'anno al di sotto del minimo necessario per il regolare funzionamento di detto organo; la scadenza di questo nuovo Consiglio Direttivo sarà comunque sempre quella originaria, pertanto la durata di due anni partirà dall'Assemblea Ordinaria elettiva
- delibera sulle modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera, qualora ne ravveda la necessità e le condizioni, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità da seguirsi in detto caso.

Sia nel caso di Assemblea ordinaria che di Assemblea straordinaria le convocazioni devono essere effettuate attraverso comunicazione scritta, a mezzo lettera ordinaria o per via telematica, con inoltro almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione, da

prevedersi in giornata diversa da quella della prima convocazione, indipendentemente dal numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati per delega, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche della denominazione dell'Associazione (art.1 dello statuto), la natura, scopi e attività dell'Associazione (art. 2 dello statuto), che devono essere adottate con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci iscritti presenti e dei soci rappresentati per delega, e con la maggioranza dei 2/3 dei voti validi espressi nell'occasione.

Per quanto riguarda la deliberazione concernente l'eventuale scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio, è richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea dei soci, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, elegge un presidente per presiedere alla riunione che nomina un verbalista.

Qualora l'Assemblea chiamata ad esprimersi su questi argomenti non raggiunga il numero legale sarà effettuata una consultazione per iscritto, nel qual caso sarà necessario un numero di voti validi pari o superiore al 75% dei soci, fermi restando gli altri punti.

Il verbale dell'Assemblea con i relativi allegati (deliberazioni, bilanci e rendiconti approvati dall'assemblea) resta sempre depositato presso la sede.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente è nominato all'interno e tra i membri del Consiglio Direttivo, che sono a loro volta eletti dall'Assemblea dei soci, sulla base di un documento programmatico che contiene specifiche indicazioni in merito agli obiettivi che si intendono raggiungere negli anni a venire e alle azioni da compiersi al riguardo.

Il Presidente di concerto con i componenti del Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente e il Tesoriere.

Affida specifici incarichi operativi agli altri componenti il Consiglio Direttivo;
Rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

Sovrintende sulla corretta esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, assume le determinazioni del caso, con obbligo di comunicazione e successiva ratifica da parte del Consiglio stesso;

Delibera sulle spese nei limiti delle facoltà stabilite dal Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, anche oltre tali limiti, con obbligo di comunicazione e successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito a pieno titolo dal Vice Presidente.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, fra i soci regolarmente iscritti, che prima ne stabilisce il numero dei componenti; tale numero in ogni caso non deve essere inferiore a 5 e superiore a 11.

I suoi componenti rimangono in carica per DUE ANNI e sono rieleggibili alla scadenza del mandato fino a un massimo di cinque mandati consecutivi.

Tutti i soci regolarmente iscritti possono chiedere di far parte del Consiglio Direttivo, presentando la propria candidatura prima dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria; le candidature devono essere formalizzate per iscritto ed essere accompagnate da una breve relazione che illustri le attività che i candidati intendono svolgere nell'ambito del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui uno o più componenti eletti dall'Assemblea rinuncino in corso di periodo all'incarico il Consiglio Direttivo continua a funzionare regolarmente se il numero dei componenti rimasti è almeno di cinque persone; in caso contrario il Presidente convocherà in seduta straordinaria l'Assemblea dei soci, che provvederà al reintegro dei componenti venuti a mancare.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- approvare gli eventuali regolamenti interni o le loro variazioni;
- stabilire le quote associative annuali per le diverse categorie di soci;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non rientrino tra quelli riservati all'Assemblea dei soci, ed in particolare ad assumere tutte le delibere dalle quali discendono impegni di spesa per l'Associazione;
- deliberare sulle domande di adesione dei nuovi soci e sugli eventuali provvedimenti di esclusione dei soci;

Spetta al Consiglio Direttivo designare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il **Vice Presidente** ha l'incarico di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il **Tesoriere** ha l'incarico di gestire la contabilità e di sovrintendere agli incassi e ai pagamenti dell'Associazione.

Spetta altresì al Consiglio Direttivo incaricare per attività di supporto uno o più soggetti con funzioni amministrative e di segreteria dell'associazione o per lo svolgimento di determinati incarichi nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione.

Nel caso che tali soggetti debbano venir retribuiti, siano essi soci o esterni rispetto l'Associazione, le delibere di nomina ai suddetti incarichi, e di eventuale revoca dagli stessi, richiedono di essere approvate con una maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio direttivo presenti.

Se si tratta di membri del Consiglio Direttivo:

- le delibere di nomina ai suddetti incarichi, e di eventuale revoca dagli stessi, richiedono di essere approvate con una maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio direttivo (compresi i non presenti alla riunione), escluso il diretto interessato che non può votare.
- deve trattarsi di incarichi per attività professionali, straordinarie o temporanee, comunque non afferenti alle mansioni svolte gratuitamente in relazione alla carica associativa svolta.
- il compenso concordato non deve essere superiore a quello normale (con riferimento a tariffe professionali o di mercato).

Le riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali possono partecipare come uditori tutti i soci, si tengono di norma una volta al mese, e tutte le volte che il Presidente o almeno due terzi dei componenti lo ritenga opportuno per eventi straordinari alla normale attività. Sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.

I soci che ne abbiano fatto preventiva richiesta al Presidente o invitati possono esprimere di persona proposte e/o richieste in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei propri componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo potranno essere assunte anche per via telematica, in base alle proposte inserite dal Presidente o da un componente del Consiglio nell'area del sito web dell'associazione riservata al Consiglio Direttivo, al raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli dei componenti il Consiglio stesso, in base ad apposito regolamento da approvarsi al riguardo.

Delibere e comunicazioni al Consiglio Direttivo sono rese oggetto di apposita verbalizzazione a cura di consigliere o verbalizzante, nonché di pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'associazione accessibile a tutti i soci.

La durata in carica del Presidente è subordinata alla riconferma da parte dell'Assemblea della sua partecipazione al Consiglio Direttivo e alla riconferma da parte del Direttivo del suo incarico e della accettazione del ruolo da parte dello stesso, fino a un massimo di due mandati consecutivi

Art. 12 – Bilanci

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale, il Consiglio Direttivo dell'associazione redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, unitamente al bilancio preventivo dell'anno in corso.

Il bilancio consuntivo resta depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Art. 13 - Norma finale

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale

TESTO CON LE MODIFICHE APPROVATE ALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06 SETTEMBRE 2014

IL PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI GLI STATUTI PRECEDENTI.

TORINO 06 SETTEMBRE 2014